



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteDaniela **ALBERGHINI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZAnel giudizio di conto, iscritto al n. **31940** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 65341 per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, reso dalla

NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l., agente contabile del Comune diPadova, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Laura

Fincato, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ludovico Mazzarolli (c.f.

MZZLVC64R03G224; pec: ludovico.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it)

e dall'avv. Alvise Mazzarolli (c.f. MZZLVS92R09L736V; pec:

alvise.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), con elezione di domicilio

digitale alla pec del difensore avv. Alvise Mazzarolli;

VISTI l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;**UDITI**, nell'udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del segretario

Paola Franchini, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del

	Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino e, per l'agente	
	contabile, l'Avv. Alvisè Mazzarolli, i quali hanno concluso come da verbale.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con relazione n. 287 del 7 settembre 2023, il magistrato relatore chiedeva	
	l'iscrizione a ruolo d'udienza, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., del conto	
	giudiziale n. 65341, relativo alla gestione dei servizi di prenotazione,	
	prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei	
	Civici, facenti parte del sistema museale del Comune di Padova, reso dalla	
	società NE – T by Telerete Nordest S.r.l., agente contabile del Comune di	
	Padova, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e depositato in data	
	26/03/2020 presso questa Sezione.	
	In esito alla richiesta istruttoria (nota del magistrato relatore del 26/05/2022)	
	e all'esame della documentazione in atti, emergeva che il conto giudiziale n.	
	65341 presentava irregolarità ostative al discarico e all'approvazione.	
	Sotto l'aspetto formale, il conto giudiziale non risultava sottoscritto	
	dall'agente contabile ed era corredato del visto di regolarità del Responsabile	
	del Servizio Finanziario, dott. Pietro Lo Bosco, attestante la corrispondenza	
	dei risultati della gestione contabile con le scritture contabili dell'Ente,	
	nonché la esaustività e validità della documentazione giustificativa.	
	Il prospetto riassuntivo della gestione non risultava compilato correttamente	
	in ogni sua parte e in particolare:	
	- nella sezione “ <i>Estremi riscossione</i> ” non erano evidenziati, anche in modo	
	sintetico o riassuntivo, gli elementi identificativi degli atti di riscossione	
	(numero progressivo delle ricevute di riscossione emesse e la data di	
	2	

	rilascio);	
	- nella sezione “ <i>Versamento in Tesoreria</i> ” non erano indicati il numero e la	
	data delle quietanze di versamento.	
	Sul piano sostanziale, veniva rilevato che il conto, a fronte di riscossioni pari	
	ad euro 1.507.587,00, indicava versamenti alla Tesoreria Comunale per euro	
	1.450.000,00.	
	Inoltre, dall’analisi dei <i>report</i> elaborati mensilmente dal sistema di	
	biglietteria di Vivaticket, <i>software</i> di gestione delle prenotazioni e prevendite	
	degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici, emergeva che	
	le somme rimosse direttamente dalla società, da riversare al Comune, erano	
	date dalla differenza tra l’ammontare complessivo degli incassi registrati dal	
	sistema di biglietteria Vivaticket per gli ingressi alla Cappella degli	
	Scrovegni/Musei Civici e le somme introitate per le operazioni di biglietteria	
	non rientranti nelle attività affidate alla medesima società (incassi <i>last minute</i>	
	riscossi direttamente dall’agente contabile “interno” del Comune di Padova,	
	incassi <i>last minute/call center</i> gestiti direttamente dalla cooperativa Giotto	
	per le aperture serali della Cappella degli Scrovegni e incassi <i>last minute/call</i>	
	<i>center</i> relativi alla Padova <i>card</i> riscossi integralmente dalla società NE – T	
	S.r.l.).	
	In particolare, dalla lettura del prospetto denominato “ <i>Quadratura anno di</i>	
	<i>gestione 2018 – Net by Telerete Nordest</i> ” risultava che nella colonna	
	“ <i>Riscossioni</i> ” del mod. 21 erano state indicate somme rimosse per le	
	“ <i>Aperture straordinarie gestite da Coop. Giotto</i> ”, non di competenza della	
	società Net, mentre nella colonna “ <i>Versamenti</i> ” erano state incluse somme	
	relative ai “ <i>diritti di accesso trattenuti alla cooperativa Giotto</i> ” e riversate	
	3	

	alla tesoreria dalla società Net.	
	Dalla nota del 23.05.2023, a firma del Capo Settore Cultura e Turismo del	
	Comune di Padova, il magistrato istruttore evinceva, altresì, che:	
	- il rapporto tra il Comune di Padova e la Giotto Cooperativa Sociale era	
	configurabile come un contratto di concessione del servizio di apertura al	
	pubblico in fascia serale della Cappella degli Scrovegni, con assunzione del	
	rischio della gestione del servizio da parte del concessionario (che assumeva	
	i guadagni o le perdite derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso) e	
	versamento al Comune di un canone da corrispondere in un'unica soluzione	
	entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo;	
	- la società NE-T S.r.l., quale gestore del servizio di prevendita e	
	prenotazione dei biglietti di ingresso serale alla Cappella degli Scrovegni,	
	tenuto conto degli obblighi di contingentamento e, quindi, di prenotazione	
	degli accessi, incassava i diritti di prevendita/prenotazione secondo le tariffe	
	concordate con il concessionario Giotto, versando a quest'ultimo la	
	differenza tra il costo del biglietto e quello dei diritti di	
	prevendita/prenotazione.	
	- la Giotto non maneggiava pubblico denaro e non era agente contabile,	
	posto che gestiva il servizio, oggetto della concessione, con assunzione del	
	rischio d'impresa, dietro versamento al Comune di un canone concessorio.	
	Ciò nonostante, il magistrato relatore riferiva di non disporre di elementi	
	idonei a comprendere il “ <i>modulo organizzativo legale</i> ” previsto per la	
	gestione plurisoggettiva della riscossione e del versamento di denaro	
	pubblico, che definisse la natura del rapporto sussistente tra la società NE-T	
	S.r.l. e la cooperativa Giotto e, quindi, le ragioni dell'inserimento nel conto	
	4	

	delle movimentazioni contabili riguardanti gli accordi intercorrenti tra di	
	esse.	
	Da ultimo, il magistrato istruttore rilevava che, nonostante le suddette	
	criticità, la relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018 (approvato	
	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2019) non	
	rilevava irregolarità sul conto reso da NE-T by Telerete Nordest S.r.l..	
	Evidenziava, altresì, la mancata allegazione al conto delle verifiche	
	periodiche di cassa ex art. 223 d.lgs. n. 267/2000, che costituiscono	
	documentazione significativa e rilevante nello svolgimento dell'esame	
	giurisdizionale dei conti degli agenti contabili delle Pubbliche	
	Amministrazioni, ai fini della valutazione delle risultanze gestionali.	
	II. In data 25 gennaio 2024, l'agente contabile, rappresentato e difeso come	
	in epigrafe indicato, depositava una memoria difensiva, nella quale	
	evidenziava che la società era dotata di un <i>software</i> omologato, attraverso il	
	quale era generata la base dati che dava origine ai <i>report</i> relativi agli incassi.	
	L'uso di tale strumento consentiva di certificare il numero degli ingressi alla	
	Cappella degli Scrovegni, contingentato per disposizioni del MIBAC e della	
	Soprintendenza (25 visitatori ogni 15 minuti).	
	Il legale dell'agente contabile precisava, quindi, gli aspetti contrattuali	
	rilevanti con riferimento a ciascuno dei rapporti contrattuali in essere, ossia	
	l'appalto di servizio tra il Comune di Padova e la società NE-T S.r.l., la	
	concessione tra il Comune e la cooperativa sociale Giotto e il contratto tra la	
	NE-T S.r.l. e la Giotto.	
	Quanto al primo (tra Comune e NE-T S.r.l.), specificava che negli anni erano	
	stati stipulati due contratti di appalto di servizio (il primo nel 2012, scaduto	
	5	

	nel 2018, e il secondo nel 2019) che prevedevano un obbligo di	
	rendicontazione mensile degli incassi ed il pagamento all'appaltatore di un	
	corrispettivo, commisurato al numero di biglietti emessi (euro 0,94 nel primo	
	contratto ed euro 1,03 nel secondo), che avveniva in acconto e a saldo finale	
	dietro presentazione di regolare fattura elettronica emessa con cadenza	
	mensile, accompagnata da copia del versamento degli introiti del mese.	
	La difesa dell'agente contabile chiariva, altresì, che il Capitolato di gara ed i	
	suoi allegati prevedevano alcuni ulteriori obblighi contrattuali, connessi con	
	l'apertura serale della Cappella degli Scrovegni affidata in concessione alla	
	Cooperativa Giotto, ossia:	
	- l'accessibilità del <i>software</i> , attraverso il quale è gestita la prenotazione, a	
	operatori esterni (Allegato A);	
	- <i>report</i> contabili con cadenza quindicinale, ivi compresi quelli per singolo	
	addetto alla cassa (sub-agente), incassi per tipologia di biglietto con	
	riferimento ai mesi di competenza, versamenti effettuati (Allegato C).	
	Con riferimento al secondo rapporto contrattuale (tra Comune e cooperativa	
	Giotto), evidenziava che il capitolato della concessione (la più recente risale	
	al 2022), oltre a disciplinare l'oggetto (apertura nella fascia serale dalla 19	
	alle 22), la durata biennale e le modalità di accesso, prevede espressamente	
	che <i>“L'attuale contratto con il gestore del servizio di prenotazione –</i>	
	<i>prevendita prevede la possibilità di estensione di tale servizio anche alla</i>	
	<i>fascia serale, alle medesima condizioni in essere con il Comune.</i>	
	<i>L'estensione del servizio di prenotazione potrà essere oggetto di specifico</i>	
	<i>accordo tra il gestore del servizio di prenotazione e il concessionario, in</i>	
	<i>modo da regolare i rapporti reciproci”</i> .	
	6	

	Quanto al terzo (tra NE-T S.r.l. e Giotto), chiariva che erano stati stipulati tre	
	contratti (il primo da aprile 2016 a settembre 2017, il secondo	
	dell’01.09.2017 e il terzo del 19.07.2022) per consentire l’adempimento	
	delle prescrizioni in materia di contingentamento e le verifiche da parte del	
	Comune.	
	In particolare, precisava che, ai sensi dell’art. 1 del contratto del 2017, gli	
	incassi derivanti dagli accessi alla Cappella degli Scrovegni, avvenuti nel	
	periodo di validità contrattuale e riferibili alla tipologia “ <i>Serali prenotati da</i>	
	<i>call center</i> ”, erano versati da Telerete, per conto del Comune, direttamente	
	alla cooperativa Giotto, ad eccezione dei diritti di prevendita (valore 1,00	
	euro cadauno) relativi agli accessi alla Cappella degli Scrovegni avvenuti nel	
	periodo di validità contrattuale e riferibili alle tipologie “ <i>Serali prenotati da</i>	
	<i>call center</i> ” e “ <i>Last minute serali</i> ” che erano, invece, trattenuti da Telerete e	
	versati direttamente da Telerete al Comune per conto di Giotto.	
	Tanto premesso, la società deduceva quanto segue con riguardo a ciascuna	
	delle irregolarità riscontrate.	
	Con riferimento alla contestata assenza della sottoscrizione in calce al conto	
	giudiziale, l’agente contabile allegava il mod. 21 relativo all’anno 2018	
	completo di firma digitale, con relativa attestazione di validità, precisando	
	che il sistema usato all’epoca non consentiva di rilevare la firma digitale,	
	essendo il <i>file</i> un semplice <i>pdf</i> .	
	In merito alla riscontrata differenza di euro 57.587,00 tra riscossioni e	
	versamenti, la società chiariva che:	
	- il versamento di gennaio (euro 100.000,00) comprendeva l’importo di euro	
	63.964,00, da portare in detrazione sul totale dei versamenti perché riferito	
	7	

	all'anno 2017;	
	- le riscossioni di novembre (euro 19.639,00) e di dicembre (euro	
	111.594,00) andavano aggiunte ai versamenti, essendo riferite al 2018 pur	
	essendo state versate nel gennaio 2019;	
	- i versamenti di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,	
	settembre, ottobre e novembre comprendevano l'importo complessivo di	
	euro 20.598,00 (euro 872 per il mese di gennaio, euro 824 per il mese di	
	marzo ed euro 1.491, 3.326, 2.044, 2.152, 2.954, 2.786, 2.488 e 761,	
	rispettivamente, per ciascuno dei restanti mesi) relativo alle somme derivanti	
	dai diritti di prenotazione serale versati al Comune (non ricomprese nelle	
	riscossioni sulla base di una modalità operativa, adottata in accordo con il	
	Comune per ragioni di maggiore semplicità espositiva e non reiterata negli	
	anni successivi); tale importo andava, pertanto, detratto dal totale dei	
	versamenti (1.450.000,00 – 20.598,00);	
	- alcuni bonifici (n. 9 per un importo totale di euro 10.916) relativi a	
	prenotazioni effettuate direttamente dagli istituti scolastici (docc. 24-32	
	allegati alla comparsa), <i>“effettuati separatamente date le diverse modalità di</i>	
	<i>pagamento seguite dagli istituti scolastici”</i> , dovevano essere aggiunti ai	
	versamenti.	
	Con riferimento, infine, alla mancata allegazione delle verifiche di cassa	
	periodiche e delle relazioni dei revisori, la società faceva presente che il	
	Comune aveva prodotto la relativa documentazione, che riproduceva, ad	
	ogni buon conto, in allegato alla memoria di costituzione e risposta (docc.	
	46-49).	
	Per completezza documentale, la società forniva un <i>cd-rom</i> (doc. 51)	
	8	

	contenente tutti i biglietti/titoli di accesso emessi dal sistema elettronico per	
	l'anno 2018, al fine di consentire una verifica, anche a campione, del	
	contenuto di ogni singolo biglietto.	
	III. In data 29/01/2024 il Capo Settore Risorse Finanziarie, dott. Pietro Lo	
	Bosco, depositava una memoria con la quale rappresentava che:	
	- l'agente contabile, con prot. n. 46109 del 31.01.2019, aveva trasmesso il	
	modello 21 e l'allegato 2-Dettagli dei versamenti, firmati digitalmente; le	
	informazioni della firma erano state perse a seguito dell'unione dei due	
	documenti informatici ai fini della parifica del Responsabile Finanziario e	
	del deposito in SIRECO;	
	- nella contabilità del Comune, alla voce <i>“Proventi da diritti d'ingresso ai</i>	
	<i>musei e relative prevendite”</i> del Bilancio anno 2018, risultava l'incasso	
	dell'importo complessivo di euro 1.450.000,00, così come indicato dalla	
	società nel conto alla sezione <i>“Versamenti di Tesoreria”</i> ;	
	- nella contabilità dell'Ente risultavano gli incassi indicati nel prospetto	
	come <i>“Totale altri versamenti”</i> , per un importo complessivo di euro	
	11.473,00, di cui euro 10.676,00 alla voce <i>“Proventi da diritti d'ingresso ai</i>	
	<i>musei e relative prevendite”</i> del Bilancio anno 2018 ed euro 797,00 nel	
	Bilancio anno 2019;	
	- nei confronti dell'agente NE – T S.r.l. i revisori dei conti non avevano	
	svolto, nel periodo considerato, le verifiche periodiche di cui all'art. 223	
	TUEL.	
	IV. Con comparsa depositata in data 20 febbraio 2024, gli avv. Ludovico	
	Mazzarolli e Alvisè Mazzarolli, nel comunicare l'intervenuto improvviso	
	decesso del precedente difensore e procuratore, avv. Francesco Mazzarolli,	
	9	

	nell'interesse di NE-T BY TELERETE NORDEST SRL a socio unico,	
	riassumevano il giudizio quali difensori e procuratori della parte,	
	riportandosi integralmente a quanto dedotto dal precedente difensore nel	
	corso del procedimento, e, contestualmente, avanzavano istanza affinché la	
	Sezione, tenendo in debito conto l'eccezionalità della situazione, disponesse	
	un rinvio a nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, possibilmente in	
	una data non inferiore ai quaranta giorni.	
	V. All'udienza del 21 febbraio 2024, presenti in aula il P.M., rappresentato	
	dal Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, e l'avv. Alvis	
	Mazzaroli, per la NE - T S.r.l. a socio unico, il Presidente, data per letta la	
	relazione del Referendario relatore dott.ssa Elisa Borelli e sentite le parti	
	presenti, in considerazione della richiesta contenuta nella comparsa di	
	costituzione dei nuovi difensori, disponeva il rinvio del giudizio di conto	
	all'udienza di discussione del giorno 15 maggio 2024, ore 10.00.	
	VI. All'odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero e la difesa	
	dell'agente contabile hanno insistito nelle conclusioni contenute nei propri	
	atti.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto reso	
	dall'agente contabile NE-T BY TELERETE NORDEST SRL a socio unico	
	che ha gestito, nel periodo in esame, i servizi di prenotazione, prevendita,	
	vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici facenti	
	parte del sistema museale del Comune di Padova, in virtù del contratto di	
	appalto di servizio sottoscritto in data 14 dicembre 2012 (n. rep. 79866).	
	10	

	1.1 Preliminarmente, deve considerarsi superata la contestazione relativa alla mancata sottoscrizione del conto, posto che, come dimostrato dalla difesa dell'agente contabile e confermato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune, il documento redatto dall'agente contabile era munito di firma digitale, non rilevabile per motivi tecnici legati al sistema adottato all'epoca. È stata, infatti, prodotta in giudizio l'attestazione di validità della firma (alla data del 28/01/2019) relativa sia al “conto della gestione agente contabile NE-T by Telerete ingressi 2018” sia all’ “Allegato 2 - Dettagli versamenti NE-T”.	
	Il conto risulta, quindi, sottoscritto dall'agente, riporta il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente ed è stato redatto su modello conforme al mod. 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996.	
	Tuttavia, come evidenziato nella relazione di deferimento, tale prospetto non è stato compilato correttamente in ogni sua parte: in particolare, nella sezione “Estremi riscossione” non sono stati riportati in modo sintetico o riassuntivo gli elementi identificativi degli atti di riscossione e nella sezione “Versamenti in tesoreria” non sono stati indicati il numero e la data delle quietanze di versamento.	
	Dall'esame del conto e della documentazione giustificativa risulta, altresì, che a fronte di riscossioni pari ad euro 1.507.587,00 sono stati versati in tesoreria euro 1.450.000,00.	
	1.2 Ciò premesso, quanto alle irregolarità contestate sul piano sostanziale e, in particolare, alla rappresentazione nel conto di poste contabili estranee al rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Padova e la società NE-T S.r.l. per i servizi di prenotazione, prevendita, vendita degli ingressi alla	
	11	

	Cappella degli Scrovegni e al Sistema Museale Civico, il Collegio rileva	
	quanto segue.	
	Come chiarito dalla difesa della società, anche mediante le precisazioni	
	fornite in sede di udienza pubblica, la relazione sussistente tra il Comune di	
	Padova, la società NE-T S.r.l. e la cooperativa Giotto nella gestione dei	
	servizi attinenti all’accesso alla Cappella degli Scrovegni consiste nella	
	coesistenza di tre rapporti contrattuali, ossia:	
	- un contratto di appalto tra il Comune di Padova e la società NE-T per la	
	gestione dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi in	
	fascia diurna alla Cappella degli Scrovegni, che prevede il versamento	
	integrale degli incassi al Comune di Padova, dietro versamento di un	
	corrispettivo per il servizio reso;	
	- un contratto di concessione di servizi tra il Comune di Padova e la Giotto	
	Cooperativa Sociale, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di apertura	
	al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia serale e la gestione dei	
	relativi accessi da parte della cooperativa, la quale incassa il totale degli	
	introiti di biglietteria dietro versamento alla tesoreria dell’ente locale di un	
	canone annuale;	
	- un contratto per l’estensione del servizio di prenotazione e prevendita alla	
	fascia serale tra la società Ne-T e la cooperativa Giotto, reso necessario	
	dall’obbligo di contingentamento degli ingressi alla Cappella degli	
	Scrovegni, imposto al Comune da disposizioni del MIBAC e della	
	Soprintendenza, e dall’uso da parte della cooperativa, in qualità di	
	concessionario del servizio affidato dal Comune, del <i>software</i> di gestione del	
	servizio di prevendita e prenotazione dei biglietti, di proprietà della NE – T	
	12	

	S.r.l..	
	Tale ultimo contratto prevede, in particolare, il versamento, da parte della	
	convenuta società, alla cooperativa, degli incassi relativi agli accessi serali	
	alla Cappella degli Scrovegni, ad eccezione dell'importo dei diritti di	
	prevendita/prenotazione, che viene trattenuto per essere successivamente	
	versato al Comune.	
	Tanto precisato, rileva, in primo luogo, il Collegio che nel conto vanno	
	riportate le riscossioni e i versamenti alla tesoreria comunale, effettuati nel	
	corso dell'esercizio, di somme spettanti al Comune e per le quali l'agente	
	contabile abbia avuto l'incarico dall'ente locale in base ad un contratto di	
	servizio.	
	Al riguardo, si evidenzia che, nel caso di specie, la società convenuta	
	gestisce il servizio di prenotazione, prevendita, vendita degli ingressi alla	
	Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici facenti parte del sistema museale	
	del Comune di Padova sulla base del contratto n. rep. 79866, sottoscritto in	
	data 14/12/2012. Ai sensi dell'art. 5 – “Oneri a carico dell'appaltatore”, la	
	società ha l'obbligo di trasferire mensilmente sul conto della tesoreria	
	comunale gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, pena l'applicazione	
	di penali. Il successivo art. 9 prevede che l'Amministrazione comunale per	
	lo svolgimento del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti e per la	
	fornitura in comodato dell' <i>hardware</i> e del <i>software</i> corrisponda	
	all'appaltatore un importo per ogni biglietto emesso di euro 0,94 (esente	
	IVA).	
	Dai contratti successivamente stipulati tra la società NE-T e la cooperativa	
	Giotto (prot. 2016-0376 del 27/06/2016 e prot. 2017-0882 dell'01/09/2017)	
	13	

	emerge, chiaramente, che la società convenuta si è anche impegnata a	
	consentire la prenotazione, la prevendita e la vendita dei biglietti di ingresso	
	alla Cappella in orari diversi rispetto all'apertura ordinaria, in presenza di	
	servizi affidati a terzi mediante concessione.	
	All'art. 1, in particolare, si prevede espressamente che:	
	- Telerete tratterrà tutti i diritti di prevendita (valore euro 1,00 cad.) per	
	accessi alla Cappella degli Scrovegni avvenuti nel periodo di validità	
	contrattuale riferibili alle tipologie "Serali prenotati (ma non	
	necessariamente stampati) dal call center" e "Lastminute serali";	
	- tali valori saranno direttamente versati da Telerete al Comune di Padova	
	per conto della Cooperativa Giotto.	
	Quindi, dalla lettura combinata delle richiamate disposizioni contrattuali, tra	
	di esse collegate (anche quanto alla durata, avendo il secondo contratto tra	
	NE-T Srl e Giotto dell'01/09/2017 validità fino alla scadenza del contratto di	
	appalto tra la medesima società e il Comune di Padova), emerge chiaramente	
	che le somme spettanti al Comune, per le quali la società convenuta, in	
	qualità di agente contabile, abbia avuto il maneggio o, comunque, sia stata	
	incaricata della relativa gestione da parte dell'ente locale, comprendono	
	anche i diritti di prevendita per gli accessi serali alla Cappella degli	
	Scrovegni.	
	Al riguardo, giova rilevare che la società NE-T Srl, come espressamente	
	sancito dall'art. 3, agisce nel contratto con la cooperativa Giotto, stipulato su	
	richiesta e per esigenza operativa del Comune di Padova, in nome e per	
	conto di quest'ultimo.	
	Osserva, quindi, il Collegio che le operazioni contabili (riscossioni e	

	operativa che sarebbe stata adottata in accordo con l'Ente locale per ragioni	
	di maggiore semplicità espositiva.	
	Al riguardo, il Collegio rileva che la mancata separata indicazione nel conto	
	in esame dei fatti di gestione attinenti alla riscossione di proventi diversi	
	(diritti di prevendita/prenotazione per l'accesso serale alla Cappella degli	
	Scrovegni) ha reso il documento inidoneo a rappresentare i risultati della	
	gestione.	
	1.3 L'esame del conto evidenzia, inoltre, una serie di ulteriori criticità che	
	non solo non consentono di avere contezza della gestione del contabile ai fini	
	dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa	
	responsabilità, ma soprattutto non permettono di svolgere le necessarie	
	verifiche in ordine alla concordanza con le altre scritture dell'Ente locale.	
	Si tratta, in particolare, di irregolarità nella compilazione del conto giudiziale	
	che hanno contribuito a determinare la differenza di euro 57.587,00 tra	
	riscossioni e versamenti, così come evidenziata nella relazione del	
	magistrato istruttore, e che sono rappresentate da:	
	- versamenti, per l'importo complessivo di euro 63.964,00, effettuati nel	
	2018 ma riferiti al 2017 (inseriti nel conto);	
	- versamenti di euro 19.639,00 e di euro 111.594,00, effettuati nel 2019 ma	
	riferiti, rispettivamente, a novembre e a dicembre 2018 (non inseriti nel	
	conto, ma vi sono riportate le relative riscossioni);	
	- versamenti, per un totale di euro 10.916,00, relativi alle prenotazioni	
	effettuate direttamente dagli istituti scolastici tramite bonifici (non inseriti	
	nel conto).	
	Al riguardo, il Collegio osserva che il conto, oltre a risultare incompleto per	

	oggetto di attività di supplenza del magistrato istruttore nel corso dell'esame	
	sul conto.	
	Deve, quindi, essere disposta, con contestuale ordinanza, la ricompilazione	
	del conto giudiziale, con separata rendicontazione dell'attività di gestione dei	
	diritti di prenotazione serale relativi al medesimo periodo 01/01/2018-	
	31/12/2018.	
	Il conto, inoltre, dovrà essere compilato su modello conforme al mod. 21	
	previsto dal d.P.R. n. 194/1996, essere sottoscritto dall'agente contabile e	
	riportare il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili del	
	Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Ente <i>pro tempore</i>	
	all'atto della redazione del conto.	
	Nel conto dovranno, inoltre, essere riportati i dati della riscossione	
	separatamente per tipologia di entrata su base mensile, i riferimenti delle	
	quietanze di riscossione e di versamento in Tesoreria, evidenziate eventuali	
	scritture di quadratura. In particolare, nella sezione "Estremi riscossione"	
	dovranno essere evidenziati, anche in modo sintetico o riassuntivo, gli	
	elementi identificativi degli atti di riscossione (numero progressivo delle	
	ricevute di riscossione emesse e la data di rilascio). Parimenti, nella sezione	
	"Versamento in tesoreria" dovranno essere indicati il numero e la data delle	
	quietanze di versamento.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, non	
	definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 31940 del Registro di	
	Segreteria promosso nei confronti della NE – T BY TELERETE NORDEST	
	S.r.l., quale agente contabile del Comune di Padova (PD), per il periodo	
	18	

	01/01/2018 – 31/12/2018, in relazione al conto n. 65341	
	DICHIARA	
	irregolare il conto e per l’effetto non ammette, allo stato, a discarico l’agente	
	contabile NE – T BY TELERETE NORDEST S.r.l.;	
	ORDINA	
	la ricompilazione del conto in conformità alle indicazioni di cui in	
	motivazione entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente	
	sentenza-ordinanza;	
	DISPONE	
	La trasmissione degli atti al Magistrato Istruttore per l’esame del conto	
	ricompilato e perché riferisca al Collegio;	
	RINVIA	
	Il giudizio all’udienza del giorno 11 dicembre 2024, ore 10.	
	Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del 15 maggio	
	2014.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	Depositata in Segreteria, il 24/07/2024	
	Il Funzionario preposto	
	F.to digitalmente Nadia Tonolo	
	19	